REGOLAMENTO (CE) N. 826/94 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1994

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2385/91 e 3567/92 e stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio per quanto riguarda l'incorporazione dei diritti eccedenti i massimali di 1 000/500 capi nei limiti individuali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 5 ter, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3013/89 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 233/94 per far sì che i diritti eccedenti i massimali di 1 000/500 capi, previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, siano incorporati nei limiti individuali dei produttori a decorrere dalla campagna 1995;

considerando che tale modifica richiede la soppressione e l'adattamento di alcune disposizioni relative ai suddetti massimali, previste dal regolamento (CEE) n. 2385/91 della Commissione, del 6 agosto 1991, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 609/94 [4], nonché dal regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione, del 10 dicembre 1992, recante modalità di attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti, di cui al regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3534/93 [6]; che è necessario che l'abrogazione e l'adattamento delle suddette disposizioni acquistino efficacia a partire dalla campagna 1995;

considerando che l'incorporazione dei massimali di 1 000/500 capi richiede altresì che gli Stati membri ricalcolino i limiti individuali dei produttori in modo da ridurre del 50 % i quantitativi superiori ai massimali di 1 000/500 capi; che l'articolo 5 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede che il nuovo calcolo sia effettuato nel corso della campagna 1994 in modo che i nuovi limiti acquistino efficacia a decorrere dalla campagna 1995; che è pertanto opportuno stabilire un termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai produttori i limiti individuali così ricalcolati, per permettere loro di trasferire o cedere temporaneamente i diritti al premio entro i termini previsti dalla normativa comunitaria; che è opportuno disporre che tale comunicazione sia effettuata entro il 31 luglio 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2385/91 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, il testo del secondo comma è soppresso.

2) All'articolo 1, paragrafo 3, sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto comma.

3) All'articolo 1, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il pastore di un gregge ovino e/o caprino il quale, pur essendo alle dipendenze di un produttore ai sensi dell'articolo 1, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90, sia nel contempo produttore ai sensi dello stesso articolo per una parte del gregge, risponde in solido con l'altro produttore in caso di applicazione delle sanzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (*), qualora le due parti del gregge non siano distinte una dall'altra.

La domanda di premio presentata da ciascun produttore deve specificare il vincolo di subordinazione esistente, con l'indicazione dell'identità dell'altro produttore.

(*) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.»

4) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le regole in materia di sanzioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applicano all'associazione in quanto tale. Tuttavia, la sanzione prevista al suddetto articolo per i casi di falsa dichiarazione fatta deliberatamente si applica ai soci che, pur rimanendo produttori anche l'anno successivo, cessano di far parte dell'associazione. »

5) All'articolo 2, sono soppressi i paragrafi 3 e 4.

6) L'articolo 4 è soppresso.

[1] GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
[2] GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9.
[3] GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.
[4] GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 10.
[5] GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 41.
[6] GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 13.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3567/92 è modificato come segue :

1) All'articolo 2, paragrafo 3, il testo del secondo comma è soppresso.

2) Gli articoli 5 bis, 7 bis e 8 sono soppressi.

3) All'articolo 9, primo comma, sono soppressi i termini « a tasso pieno e il numero di diritti a tasso ridotto (50 %) ».

Articolo 3

Entro il 31 luglio 1994, gli Stati membri comunicano ai produttori i limiti individuali ricalcolati in seguito all'incorporazione dei massimali di 1 000/500 capi previsti all'articolo 5 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il disposto degli articoli 1 e 2 si applica a partire dalla campagna di commercializzazione 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione